

Prefettura di Alessandria Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 24014/2020/Area I

Alessandria, 13 novembre 2020

Ai Sigg. Responsabili Regionali AGESCI TORINO piemonte@pec.agesci.it

e, p.c.

Alla PREFETTURA di TORINO

Oggetto: Emergenza COVID – 19. Disciplina delle attività educative.

In riferimento alla nota del 10 novembre 2020 concernente l'oggetto, si fa presente che l'art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 non sospende, nelle regioni soggette a particolari restrizioni come il Piemonte, la validità della norma generale recata dall'art. 1, comma 9, lettera c) per l'intero territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli spostamenti necessari all'espletamento delle attività ludiche, ricreative ed educative tuttora consentite, si concorda con le SS.LL. sulla necessità di indicare in autocertificazione tale circostanza, che in ogni caso, ad avviso di questa Prefettura, integra un motivo di necessità.

Poiché le attività in parola sono contemplate dal vigente DPCM, nessuna Autorità locale può opporvisi, ad eccezione del caso in cui, con motivata ordinanza del Sindaco, siano state adottate misure più restrittive in un determinato territorio, ad esempio la chiusura di parchi e aree verdi o altre aree di circolazione ove non si riesca a garantire il distanziamento sociale ed il rispetto del divieto di assembramento.

Anche per tale motivo, pur non sussistendo un obbligo normativo, è consigliabile avvisare preventivamente le Autorità locali circa l'espletamento delle attività di codesta Associazione.

Poiché peraltro il quesito riveste valenza ultraprovinciale, se ne trasmette copia alla Prefettura di Torino ai fini di un utile orientamento generale a livello regionale.

IL VICEPREFETTO VICARIO

24014



PREFETTURA DI ALESSANDRIA U.T.G. 1 1 NOV 2020 POSTA IN ARRIVO

Regione Piemonte Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Via Beaulard, 61 – 10139 Torino tel. +39 011331747 fax +39 0113852974 www.piemonte.agesci.it segreg@piemonte.agesci.it

Responsabili Regionali

Torino, 10 novembre 2020

OGGETTO: Richieste su DPCM 3 novembre 2020 e DPGR 127 06/11/20

Gentile Prefettura.

siamo Ilaria Meini, Luca Giacomini e don Andrea Zani, i Legali Rappresentanti, come Responsabili Regionali e Assistente Ecclesiastico, di AGESCI Piemonte (https://piemonte.agesci.it/).

Dall'esame del DPCM 3 novembre 2020 si evince che le nostre attività scout, attività istituzionalmente rientranti nel novero delle "attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali", sono tutt'ora consentite (ex Art. 1, comma 9, lettera C del vigente DPCM), ove svolte nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui l'All.8, anche nelle cd. "Zone Rosse" quale è attualmente la Regione Piemonte.

Nulla osta anche ai sensi del conseguente DPGR 127 06/11/20 Regione Piemonte e della Circolare del Ministero dell'Interno del 07/11/20.

Per lo svolgimento e la gestione delle attività si rende necessario, sia per i capi educatori, che per le famiglie che portano bambini e ragazzi alle attività scout, spostarsi dal luogo di residenza per il raggiungimento del luogo ove si svolge l'attività.

Tale spostamento è consentito proprio perché necessario per consentire "l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia", come esplicitamente riportato nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'area dei chiarimenti relativi alle specifiche disposizioni delle Zone Rosse (http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sullemisure-adottate-dal-governo/15638#zone).

A tal proposito, vogliamo quindi sottoporre alla Vostra attenzione alcuni quesiti:

- è corretto, per quanto sopra espresso, che sul modello dell'Autocertificazione venga selezionata l'opzione "altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio", specificando il motivo "attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali ex art.1.9.c dpcm 3 novembre 2020"?
- Le Autorità locali possono contestare gli spostamenti resi necessari dal raggiungimento/allontanamento dal luogo ove si svolge l'attività, anche se l'attività è consentita ai sensi del vigente DPCM?
- È necessario effettuare particolari comunicazioni alle Autorità locali prima dell'avvio di ogni attività? Ringraziamo per l'attenzione, e restiamo in attesa di Vostro formale riscontro, onde poter dare conseguenti indicazioni a nostri Associati.

Distinti saluti.

Ilaria Meini

Luca Giacomini

